Pubblicato il 07/07/2022

N. 00892/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunziato la presente

SENTENZA

nel ricorso numero di registro generale 9301 del 2021, proposto dall'Ente Parco Nazionale della Maiella, della Regione Abruzzo e del Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi, n. 12;

VSAGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Maria Cerniglia, Luigi M. Angelieri e Stefano Vinci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Frisiana n. 39, nonché con elezione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo Elenco speciale Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Fabrizio Ralli, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio, domiciliato in Roma, Colognola ai Monti, vicolo Lugi, n. 106;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sede de L'Aquila, n. 306 del 2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione e gli atti depositati dall'Collegio regionale Guide Alpine Abruzzo elenco speciale Associazione al Media Montagna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e di ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale VSAGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del signor Salvatore Consorti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2022 il consigliere Emanuela Loria e udite per le parti gli avvocati riportatisi a quanto dedotto nei punti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente contenzioso è costituito:

- dalla determinazione n. 47 del 2020 con la quale l'Ente parco Nazionale della Maiella inserisce nel soggetto "*Guida del Parco legge 394 del decreto 1991, art. 14, comma 5. Appropriato arrivo per le attività pubbliche per del tempo per l'ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale di soliere di Guida del Parco nazionale della Maiella*" con i relativi allegati;

- dalla determinazione dirigenziale n. 48 del 30 luglio 2020 n. 101/DPG/20 – Dipartimento Lavoro Sociale, Servizio formazione orientamento professionale, Ufficio programmazione Politiche formative e di Orientamento professionale della Regione Abruzzo;

- dall'elenco alla classe Escursionismo dirigenziale del 29 luglio 2020, recante "*Elenco del Parco nazionale della Maiella*" – "*Guidati minori di persone formatori Guida del Parco Nazionale della Maiella*";

- dalla nota recante data ignota, ma protocollata al n. 4305 del 9 luglio 2020 recante "*Guida del Parco – legge n. 394 del 6 dicembre 1991, art. 14, comma 5*", per la quale si rinviava l'elenco di persone che partecipano al corso per l'ammissione alla prova di Guida del Parco Nazionale della Maiella;

- dalla nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 0000 del 11 maggio 2020 recante "*Guida del Parco*".

2. Con il ricorso di primo grado essi articolavano:

I) "*violazione degli artt. 14 e 15 della legge 394 del 6 dicembre 1991, n. 394. Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta*";

II) "*violazione degli artt. 9 e 34, comma 6, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Violazione degli artt. 16 e 24 della L.R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di pubblicità, violazione del principio di partecipazione*";

III) "*violazione degli artt. 21 e 22 della Legge 7 giugno 1985, n. 6. Violazione degli artt. 16 e 17 della L.R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86. Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di partecipazione*".

3. Il Tar Abruzzo, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente – la stessa risulta fondata, anzitutto, sul dato, il mero motivo di ricorso con la seguente motivazione: "*L'Ente parchi nazionali e digitale parlo, annunciato la legge della "Guida ambientale escursionistica" ai sensi della Legge n. 4 del 2013 e partecipo alla selezione per conseguire il titolo di "Guida del Parco Nazionale della Maiella", trovano impedimento la possibilità di sentirsi e partecipare ai sondaggi nazionali per la selezione per il conseguimento del titolo di Guida ambientale escursionistica. Il Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo, l'Associazione Italiana di guidatori e istruttori di escursionismo, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, l'associazione di guidatori e istruttori di escursionismo, l'associazione di guidatori e istruttori di escursionismo, l'associazione di guidatori e istruttori di escursionismo